

COMUNE DI PIENZA

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del Reg.

Data 22-02-2018

Oggetto:	APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2018 - CONFERMA E INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI.
----------	---

L'anno Duemiladiciotto, il giorno Ventidue del mese di Febbraio alle ore 21:15 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Presenti	Assenti
FÈ FABRIZIO (Sindaco) BIAGIOTTI ALBERTO (Consigliere) CORDA GIUSEPPE MARIA (Consigliere) GAROSI MANOLO (Consigliere) MORINI ANNA LUCIA (Consigliere) FRANCI CESARE (Consigliere) BASSI PAOLA (Consigliere) MASSAI SABRINA (Consigliere)	CAPORALI FABRIZIO (Consigliere) NARDI GIANLUCA (Consigliere) BERNARDINI GIULIANO (Consigliere)
Tot. Presenti: 8	Tot. Assenti: 3

Presenti n. 8

Assenti n. 3

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente Signor FÈ FABRIZIO (SINDACO)
- Partecipa il Segretario Comunale Signor. FIORDIPONTI MARIA ALICE.
- Partecipano i Signori Colombini Giampietro (assessore esterno) e Lizzi Luigi (assessore esterno) senza diritto di voto.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

“L'altro punto riguarda l'approvazione dell'aliquota TASI, anche in questo caso non ci sono state modifiche di nessun tipo, sono state confermate le aliquote e le esenzioni degli anni scorsi, l'aliquota rimane dello 0,2 per mille e c'è l'esenzione, obbligatoria dopo la legge di bilancio per il 2016, dell'abitazione principale, e non ci sono particolari indicazioni se non la riconferma delle aliquote adottate nell'anno passato.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 16/01/2018 con la quale si nomina il Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

VISTO il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese n. 58 del 28/12/2017 con il quale è stata nominata quale responsabile del servizio Tributi la Signora Mariella Spadoni;

Visto l'art. 8 del Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 31.07.2014, il quale dispone che:

“1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con il medesimo provvedimento può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.”;

Considerato che la Legge n. 147/2013 prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato le seguenti modificazioni alla disciplina della TASI: comma 14 – **esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione**

principale, non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
- per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimangono confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le misure dell'imposta applicate nel precedente esercizio;

VISTO che con [Decreto del Ministro dell'interno](#) del 29 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017), è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali.

VISTA la legge di bilancio n. 205 del 27.12.2017, che proroga di un ulteriore anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali, apportando le seguenti modifiche all'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016): "omissis Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015" ...;

Visto quel che prevede la legge di Stabilità anno 2016 in materia di TASI di seguito elencato:

a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015: viene **eliminata la TASI sulla prima casa**, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) *"(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;

b) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la **stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%)**: comma *"28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015."*

c) commi 53 e 54: **riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato**: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: *«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento»*. 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento»*.

Atteso che con la deliberazione n.33 del 16.07.2015 era stato stabilito per l'anno 2015 di applicare detta componente dell'imposta IUC unicamente alla fattispecie delle abitazioni principali;

Richiamata la legge sopracitata del 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha apportato le seguenti modificazioni alla disciplina della TASI: comma 14 – **esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale, non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;**

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 21 del 30.04.2016 e n. 5 del 26.01.2017 con le quali sono state confermate le aliquote TASI approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 16.07.2015;

Dato atto quindi che con la legge di bilancio n. 205 del 27.12.2017, si proroga di un anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali;

Richiamati, con la bozza di bilancio di previsione 2018/2020, i seguenti servizi indivisibili comunali con i relativi costi, alla cui copertura la Tasi è diretta:

Gestione e manutenzione patrimonio	Euro	17.055,04
Ambiente e verde pubblico	Euro	58.581,75
Servizi socio-assistenziali	Euro	182.074,83
TOTALE	Euro	257.711,62
Gettito TASI	Euro	55.000,00
% copertura servizi indivisibili con gettito TASI		21,34%

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano:

FAVOREVOLI: 6 (Fè, Biagiotti, Corda, Franci, Garosi, Morini);

CONTRARI: 2 (Bassi, Massai);

ASTENUTI: 0;

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2018 le aliquote della Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e relative detrazioni deliberate per l'anno 2016 con atto consiliare n. 21 del 30/04/2016 e 2017 con atto consiliare n. 5 del 26.01.2017, relativamente alla componente TASI come risulta dal seguente prospetto:

	ALIQUOTE
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE, RICONOSCIUTE TALI SOLO NELLA MISURA MASSIMA DI UNA UNITA' PER CIASCUNA CATEGORIA C/2, C/6 E C/7	2 PER MILLE
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1 PER MILLE
PER TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE IMPONIBILE DIVERSE DA QUELLE SOPRA	"ZERO" PER MILLE

2. di non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n. 16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore dell'abitazione principale;

3. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

4. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Successivamente,

Attesa l'urgenza di provvedere, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali provvedimenti;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano:

FAVOREVOLI: 6 (Fè, Biagiotti, Corda, Franci, Garosi, Morini);

CONTRARI: 2 (Bassi, Massai);

ASTENUTI: 0.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Area Contabile

Responsabile: Spadoni Mariella

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 4 - 2018

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2018 - CONFERMA E
INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 4 - 2018 .

Pienza, 12-02-2018

Il Responsabile
f.to Spadoni Mariella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 4 - 2018 .

Pienza, 12-02-2018

Il Responsabile del Settore Contabile
f.to Mariella Spadoni

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE

FIORDIPONTI MARIA ALICE.

IL SINDACO

FÈ FABRIZIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante inserzione nell'Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 125 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Timbro

Dalla residenza comunale, lì 01-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIORDIPONTI MARIA ALICE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per quindici giorni consecutivi dal 01-03-2018 al 16-03-2018
- è divenuta esecutiva dal giorno 22/02/2018
- perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, lì 01-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIORDIPONTI MARIA ALICE